

2022 Fuga dalla tutela

Come costruire un percorso per liberalizzare efficacemente energia elettrica e gas

Di Renato Pesa e Carlo Stagnaro

I. Premessa

La piena liberalizzazione dei mercati elettrico e gas slitterà dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2022, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Milleproroghe adottato dal Governo Conte 2 e attualmente in via di conversione.¹ Il testo del decreto attribuisce inoltre al Ministero dello Sviluppo economico, con alcune variazioni rispetto a quanto originariamente previsto dalla Legge annuale per la concorrenza 2015,² il compito di emanare appositi decreti per stabilire le modalità del superamento delle tutele di prezzo e la creazione di un elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, sulla scorta di quanto già esistente per il mercato finale della vendita di gas naturale. Tuttavia, secondo indiscrezioni di stampa, in sede di conversione potrebbe intervenire un'ulteriore modifica finalizzata ad anticipare la liberalizzazione elettrica per le piccole e medie imprese, ferma restando la data del 1 gennaio 2022 per i consumatori domestici di energia elettrica e gas.³

La proroga arriva senza che vi sia stata una approfondita discussione, a livello politico e anche regolatorio, sugli obiettivi della liberalizzazione e i passaggi attraverso cui essa dovrebbe essere perseguita. L'unico contributo sostanziale in tal senso viene da una segnalazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente,⁴ sulla base degli esiti del monitoraggio annuale sui mercati finali della vendita.⁵ Secondo l'Autorità, il mercato elettrico mostra ancora un eccessivo grado di concentrazione: il primo operatore eroga circa il 70 per cento dell'energia elettrica consumata dai clienti domestici e il 39 per cento di quelli non domestici. La situazione è meno sbilanciata, ma considerata comunque preoccupante, nel mercato gas, dove il principale operatore ha una quota di mercato (in volume) del 40 per cento sia tra i clienti domestici, sia nei condomini.⁶ Inoltre, sempre secondo l'analisi del regolatore, la quota dei consumatori ancora in maggior tutela resta ele-

Renato Pesa è Senior Partner e Responsabile Regolazione e Mercati presso Servizi per Utenze
Carlo Stagnaro è direttore dell'Osservatorio sull'economia digitale dell'Istituto Bruno Leoni.

1 Decreto-legge 162/2019, art.12, comma 3.

2 Legge 124/2017, art.1, commi 59 e seguenti.

3 <https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=341111>

4 Arera, "Segnalazione a Parlamento e Governo in merito alla fine delle tutele di prezzo a favore dei clienti finali di piccole dimensioni di energia elettrica e gas prevista dall'articolo 1, commi 59 e 60, della legge concorrenza", 515/2019//com.

5 Arera, *Monitoraggio Retail. Rapporto per l'anno 2018*, Rapporto 527/2019//com.

6 A differenza del settore elettrico, nel mercato gas le piccole e medie imprese non hanno più diritto al servizio di tutela.

vata (53,5 per cento tra i clienti domestici e 40,9 per cento tra i non domestici nel mercato elettrico; 47 per cento tra i clienti domestici e 42 per cento tra i condomini nel mercato gas). Infine, l'Autorità considera insufficiente la dinamicità dei clienti, misurata attraverso il tasso di *switching* e le uscite nette dalla tutela: il cambio di fornitore, nel 2018, ha interessato il 14 per cento dei clienti elettrici domestici, il 20 per cento di quelli non domestici, e il 9,9 per cento dei piccoli consumatori di gas.

Da questi dati, l'Arera deduce: i) una eccessiva concentrazione del mercato, particolarmente nel settore elettrico; ii) una insufficiente mobilità della domanda; iii) una significativa differenza nella maturità delle diverse categorie di consumatori, con particolare riferimento, nel caso elettrico, a famiglie e Pmi. Per queste ragioni, il regolatore chiede sia un allungamento dei tempi della liberalizzazione, sia una gradualità nella fuoriuscita dalla tutela e uno scaglionamento per tipologie di consumatori (la richiesta di gradualità era stata anche precedentemente fatta propria anche dal Garante della concorrenza).⁷ Suggerisce inoltre l'adozione di specifiche misure per ridurre la concentrazione del mercato.

Al contrario, il Governo sembrava inizialmente intenzionato a un mero rinvio della liberalizzazione, indifferenziato sia in relazione ai due mercati elettrico e gas sia con riguardo alle diverse tipologie di clientela. Questa scelta elude i problemi strutturali dei mercati e rischia di generare ulteriore incertezza, trattandosi dell'ennesimo slittamento (il superamento delle tutele di prezzo, originariamente previsto per il 1 luglio 2019, era già stato spostato al 1 luglio 2020). Inoltre, la stessa analisi dell'Autorità non sembra interamente condivisibile: infatti, il tema della concentrazione del mercato è molto più rilevante nel caso elettrico che nel gas, sia per ovvie ragioni dimensionali (l'operatore dominante ha il 70 per cento di un mercato, contro il 39 per cento dell'altro), sia per il diverso disegno del servizio di tutela (che nel settore elettrico viene erogato da una società di vendita collegata al distributore, mentre nel gas deve essere obbligatoriamente offerto da tutti i venditori ed è dunque potenzialmente contendibile).⁸ Curiosa anche la posizione del Ministero dello Sviluppo economico, che inizialmente aveva confermato l'intenzione di rispettare la scadenza del 2020,⁹ poi si è espresso per un percorso con uscite frazionate,¹⁰ e infine ha introdotto nel Milleproroghe un rinvio secco. Tuttavia, nell'ambito del dibattito parlamentare sulla conversione del Decreto, sono stati presentati emendamenti della maggioranza – apparentemente con buone chance di approvazione – volti a scaglionare le fuoriuscite dalla maggior tutela elettrica, anticipando al 1 gennaio 2021 la cessazione del servizio di tutela per le Pmi (servizio già rimosso in ambito gas).

In questo contributo intendiamo proporre ulteriori modifiche – che in buona parte possono essere recepite direttamente in sede attuativa – col duplice obiettivo di rispettare la volontà *politica* del Governo di rinviare la piena liberalizzazione del mercato e di costruire un sentiero graduale di fuoriuscita di gruppi di consumatori conforme anche al novellato

7 Agcm, "Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge n.2085 recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza", 28 ottobre 2015. Si veda anche Agcm, *Vamemecum. La liberalizzazione dell'energia e del gas, dalla maggior tutela al mercato libero: scegliere consapevolmente*, settembre 2018.

8 Per una discussione più ampia si veda Carlo Stagnaro, "La pagliuzza del mercato e la trave della maggior tutela", *IBL Focus*, n.314, 18 dicembre 2019.

9 http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2019/11/15/mise-fine-tutela-lobiettivo-e-rispettare-la-scadenza_9b1bf000-3962-4de1-8b84-96a6da5c7163.html

10 <https://www.qualenergia.it/articoli/patuanelli-no-alluscita-dal-mercato-tutelato-da-luglio-2020/>

quadro europeo di cui alla Direttiva 2019/944. L'idea fondamentale è quella di rispettare la scadenza del 2022 per la maggior parte dei consumatori, con la parziale esclusione di quelli vulnerabili, ma prevedere un transitorio più lungo per consentire la graduale fuoriuscita di tutti i clienti dalla tutela. Tuttavia, qualunque soluzione tecnica presuppone che il Governo prenda coscienza delle questioni sollevate dall'Autorità – concentrazione del mercato e scarso dinamismo dei consumatori – e individui delle soluzioni, approfittando del tempo guadagnato.

2. Diverse scadenze per diversi consumatori: l'approccio della gradualità

In primo luogo, come emerge chiaramente dal Monitoraggio Retail dell'Autorità, i consumatori non sono tutti uguali. Alcuni forse hanno bisogno di più tempo – anche perché il Ministero e l'Autorità sono venuti meno all'obbligo (previsto dalla Legge concorrenza) di organizzare una campagna informativa sulla liberalizzazione del mercato – ma altri sono certamente pronti. Proponiamo quindi di individuare tre gruppi di consumatori distinti, di cui in Tabella 1 stimiamo la consistenza numerica e i consumi.

Tali gruppi sono: i) Pmi (per l'elettrico) e condomini (per il gas); ii) consumatori domestici non vulnerabili; iii) consumatori domestici vulnerabili. In prima approssimazione, possiamo assumere che il *cluster* dei consumatori vulnerabili sia composto da coloro che si trovano in condizione (o a rischio) di povertà energetica e i consumatori anziani. Questa scelta è coerente con le indicazioni della nuova direttiva europea sul disegno di mercato elettrico,¹¹ che – pur chiedendo il *phase out* dei regimi di controllo dei prezzi – riconosce la specificità dei consumatori vulnerabili e prevede che, in via transitoria, essi possano essere riforniti a condizioni regolate fino al 2025. Per individuare con maggiore precisione i componenti di questi due gruppi, facciamo riferimento agli aventi diritto al bonus¹² e a coloro che sono esentati dal pagamento Canone Rai¹³ (è verosimile che tra le due categorie vi sia una sostanziale sovrapposizione). Incidentalmente, sottolineiamo che sarebbe opportuno unificare le condizioni di accesso ai diversi strumenti di contrasto della povertà, e valutare ciascuno alla luce dei costi e benefici attesi.

TABELLA 1

Stima della consistenza numerica e dei consumi attribuibili alle diverse categorie da noi individuate nel 2018

	Energia elettrica		Gas naturale	
	Pod [mln]	Volume [GWh]	Pdr [mln]	Volume [mln Sm3]
Pmi (solo elettrico)	3,0	14.613		
Condomini (solo gas, migliaia)			72	528
Consumatori domestici non vulnerabili	14,2	26.529	8,5	6.489
Consumatori domestici vulnerabili	2,5	4.100	1,6	1.053

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Arera (Relazione Annuale e Monitoraggio Retail) Vedi nota

Nota alla tabella 1: si tenga però conto che, per quanto riguarda il numero degli aventi diritto al

11 Direttiva 2019/944.

12 Famiglie con reddito Isee non superiore a 8.265 euro, famiglie numerose (con più di tre figli a carico) con reddito Isee non superiore a 20.000 euro, titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, oltre alle famiglie in condizione di grave disagio fisico.

13 Cittadini con almeno 75 anni di età, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro.

*bonus, altre stime della diffusione della povertà energetica forniscono valori molto più elevati, che in alcuni casi si spingono a 5 milioni di famiglie.*¹⁴

Vista la diversa consistenza dei gruppi, e la differente maturità, la nostra proposta è quella di scaglionare l'uscita in questo modo:

- I due gruppi più maturi – le Pmi per l'elettrico e i condomini per il gas – usciranno dal servizio di tutela il 1 gennaio 2021;
- Il gruppo più consistente – i consumatori non vulnerabili di energia elettrica e gas – uscirà gradualmente dalla tutela nel biennio compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023;
- Il gruppo meno pronto per il libero mercato – i consumatori vulnerabili di energia elettrica e gas – abbandonerà la tutela il 1 gennaio 2025.

Nei prossimi paragrafi proveremo a ipotizzare, per i due diversi mercati, un meccanismo di fuoriuscita dalla maggior tutela, distinto tra energia elettrica e gas.¹⁵

3. Come organizzare l'uscita dalla tutela

L'obiettivo del meccanismo di uscita dalla tutela è differenziato tra energia elettrica e gas: nel primo caso, l'obiettivo è quello di promuovere l'ingresso consapevole dei consumatori nel libero mercato e, contestualmente, ridurre la concentrazione del mercato stesso; per quanto riguarda il gas, invece, è necessario aiutare i consumatori a entrare sul libero mercato ma non sembra esservi una particolare esigenza di intervenire anche sulla struttura del mercato stesso. Questa differenza deriva dal disegno che il Legislatore ha dato ai servizi di tutela: contendibili nel mercato gas e legati alle imprese verticalmente integrate in quello elettrico.

In astratto, è possibile individuare almeno quattro meccanismi di superamento della maggior tutela:

1. Silenzio assenso: i consumatori in maggior tutela vengono trasferiti alla società di vendita collegata all'esercente la tutela sulla base di un contratto Placet;
2. Trasferimento in salvaguardia: come propone l'Autorità, i consumatori che – al momento della cessazione del servizio – non abbiano ancora scelto un fornitore dovrebbero veder garantita la continuità della fornitura attraverso il servizio di salvaguardia. Ciò implicherebbe una (verosimilmente modesta) penalizzazione sul prezzo;
3. Introduzione di un tetto alla quota di mercato del principale operatore, con obbligo di cessione di pacchetti di clienti (sulla scorta delle *gas release* e della cessione delle Genco al momento della liberalizzazione);

¹⁴ Si vedano: Arera, *Monitoraggio Retail. Rapporto per l'anno 2018*, cit.; Arera, "Il bonus sociale elettrico e gas: stato di attuazione per l'anno 2018", Relazione 279/2019/II/com; Luciano Lavecchia e Carlo Stagnaro, "Povertà energetica: una riforma per rendere il bonus più equo e meno distortivo", *IBL Briefing Paper*, no. 168, 20 luglio 2018; Ivan Faiella e Luciano Lavecchia, "Energy Poverty in Italy", *Politica economica*, I, 2015, pp.27-76; Carlo Amenta e Luciano Lavecchia, "La povertà energetica delle famiglie italiane", *Energia*, no.2, 2017.

¹⁵ Per quanto riguarda l'energia elettrica, si veda Carlo Stagnaro, Carlo Amenta, Giulia Di Croce e Luciano Lavecchia, "Managing the liberalization of Italy's retail electricity market: A policy proposal", *Energy Policy*, di prossima pubblicazione.

4. Individuazione di un nuovo fornitore tramite aste al ribasso, in modo da garantire una (modesta) convenienza di prezzo per i consumatori in uscita dalla tutela.

La prima soluzione può essere presa in considerazione per il gas, ma non per l'energia elettrica, in quanto implicherebbe la consacrazione di una posizione dominante insostenibile, tanto più perché figlia di scelte normative. La seconda soluzione in principio può essere condivisibile, ma il dibattito parlamentare degli anni passati ha rivelato una forte opposizione politica all'utilizzo di qualunque forma di segnale di prezzo (anche transitorio) per spingere i consumatori a uscire dalla tutela. Inoltre, l'esperienza portoghese mostra che tale sistema ha favorito un elevato tasso di *switching*, ma si è rivelato poco efficace per quanto concerne la riduzione della concentrazione.¹⁶ Di fatto gli effetti delle misure 1 e 2 rischiano di essere analoghi. Restano quindi le ipotesi 3) e 4): entrambe richiedono un approfondimento e qualche forma di regolazione, in un caso per comporre in modo equo i panieri di clienti da cedere, nell'altro per organizzare le procedure concorsuali. Inoltre, esse possono essere combinate.

La nostra proposta per l'energia elettrica prevede una combinazione delle ipotesi 3) e 4); per quanto riguarda il gas, il mero ricorso transitorio a dei tetti antitrust. Le modalità specifiche con cui tale percorso deve essere disegnato possono difficilmente essere introdotte nel dettaglio attraverso una norma di legge. Meglio sarebbe demandarle a un successivo provvedimento attuativo. Questa, peraltro, era la scelta compiuta nell'ambito della Legge per la concorrenza, che tuttavia si rivelò inefficace per due ragioni: i) la mancanza di una indicazione chiara in relazione alle modalità di transizione verso il libero mercato; ii) l'eccessiva politicizzazione di un passaggio che, per sua natura, dovrebbe essere tecnico (in quanto la scelta politica consiste nel mero superamento della tutela).

Per quanto riguarda la tempistica, la Tabella 2 riassume le nostre proposte.

TABELLA 2				
Proposte di tempistica per il superamento definitivo del servizio di tutela				
	Energia elettrica		Gas naturale	
	Avvio processo	Fine processo	Avvio processo	Fine processo
Pmi (solo elettrico)	1 gennaio 2021	31 dicembre 2021		
Condomini (solo gas)			1 gennaio 2021	31 dicembre 2021
Consumatori domestici non vulnerabili	1 gennaio 2022	31 dicembre 2023	1 gennaio 2022	31 dicembre 2022
Consumatori domestici vulnerabili	1 gennaio 2025	-	1 gennaio 2025	-

Come dovrebbe essere gestito il passaggio dalla tutela al libero mercato? O, per essere più precisi, in quale modo dovrebbero essere identificati il fornitore e le condizioni contrattuali per garantire la continuità delle forniture dal momento della cessazione dei servizi di tutela?

Per quanto riguarda il gas, dato il basso livello di concentrazione e il diverso disegno del servizio di tutela (che già vede una pluralità di fornitori), è possibile immaginare – per tutte le categorie di clienti – un sistema di silenzio-assenso. Si potrebbe tuttavia prevedere la possibilità, su proposta dell'Antitrust e dell'Arera, di introdurre tetti transitori alla quota di mercato del principale operatore a livello locale, qualora – in una certa porzione di mer-

¹⁶ Mohammad Ali Fotouhi Ghazvini, Sergio Ramos, João Soares, Rui Castro e Zita Vale, "Liberalization and customer behavior in the Portuguese residential retail electricity market", *Utilities Policy*, 59, 2019.

cato – vi fosse il rischio di una concentrazione eccessiva. Secondo l'Agcm, infatti, il mercato rilevante per la vendita di energia elettrica e gas è – in generale – locale, non nazionale.¹⁷

Per quanto riguarda l'energia elettrica, invece, l'ipotesi del silenzio-assenso non è praticabile, in quanto essa non farebbe altro che trasformare un monopolio regolato in un monopolio non regolato. Di conseguenza, occorre perseguire la riduzione della concentrazione del mercato attraverso un mix di quote (decrescenti) alla quota di mercato del principale operatore – dall'attuale 70 per cento al 40 per cento, in linea con quanto osservato nel mercato gas – e l'organizzazione di una serie di procedure competitive per l'individuazione di nuovi fornitori per i clienti ex tutelati. Tali aste dovranno coinvolgere gruppi di clienti di medio-piccole dimensioni (50-100 mila clienti) e pertanto dovranno essere numerose, soprattutto per quanto riguarda il *cluster* dei clienti domestici non vulnerabili. A tal fine, è probabilmente ragionevole organizzarle su base territoriale. Inoltre, i clienti potenzialmente esposti al cambio di fornitore attraverso il meccanismo delle aste – assimilabile a uno *switching* collettivo obbligatorio – dovrebbero ricevere una serie di comunicazioni che non solo li informino delle procedure in atto, ma anche e soprattutto offrano dettagliata descrizione della possibilità di esercitare il diritto di *opt-out* e rimanere così clienti del fornitore storico.

Infine, i servizi di tutela – sia elettrica sia gas – dovrebbero essere sostituiti da un nuovo servizio di sostegno per i consumatori vulnerabili, da mantenere in vigore per tali clienti almeno fino al 2025, data individuata a livello europeo per la cessazione delle diverse forme di regolamentazione di prezzo.

4. Conclusioni

Il superamento dei servizi di tutela è un passaggio cruciale nell'evoluzione dei mercati elettrico e gas: implica infatti la piena maturazione dei clienti e l'attivazione di quel segmento del mercato – la domanda – che, finora, è rimasto in secondo piano. Il percorso verso il completamento della liberalizzazione appare, tuttavia, estremamente accidentato, sia dal punto di vista politico, sia da quello regolatorio. La soluzione inizialmente individuata dal Legislatore – l'indicazione di una data per il *phase out* e il rinvio a un provvedimento attuativo affidato al Governo – si è rivelato, finora, inefficace. A questo ha certamente contribuito il clima di incertezza politica che ha caratterizzato il periodo successivo alle elezioni 2018, ma non si può ignorare che la politica abbia largamente ignorato il tema, non percependone le opportunità, e non vi sia stato quindi alcun dibattito nel paese per individuare gli strumenti più adeguati. Così, la politica si è finora limitata a rinviare la data di cessazione delle tutele di prezzo, prima dal 2019 al 2020, e ora – nel Decreto Milleproroghe per l'anno in corso – dal 2020 al 2022. In entrambi i casi si è trattato di un rinvio secco, non argomentato, e tale da riproporre i rischi e le sottovalutazioni osservate senza alcuno sforzo di aggredirne le cause.

In questo Focus abbiamo elaborato una proposta più articolata, che prevede un'uscita scaglionata dei consumatori dal servizio di tutela, anche allungando i tempi del transitorio, e individua un meccanismo distinto per i due mercati dell'energia elettrica e del gas. Il diverso grado di concentrazione del mercato e le differenti scelte di *policy* nel disegno dei servizi di tutela, infatti, fa sì che, nel primo caso, sia necessario intervenire non solo sulla consapevo-

¹⁷ Si vedano, per esempio, AGCM, A511 – Enel / Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica; A512 – A2A / Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica; A513 – Acea / Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica, 2018.

lezza dei consumatori, ma anche sulla struttura del mercato. Al contrario, nel mercato gas questa seconda tipologia d'intervento può essere delegata al controllo *ex post* o, al limite, garantita dall'introduzione di tetti alla quota di mercato del principale operatore su porzioni di mercato individuate dai regolatori dell'energia e della concorrenza.

In ogni caso, l'allungamento dei tempi rappresenta una perdita secca per il paese, che vede protrarsi una stagione di incertezza durante la quale i servizi di tutela perdono progressivamente di attrattività (anche per l'erosarsi della base clienti, che amplifica l'effetto dei costi fissi). Diversi Comuni, che gestiscono il servizio di tutela attraverso piccoli distributori, hanno deciso, in vista della proroga, di cedere subito il proprio ramo d'azienda a operatori più strutturati dimostrando da un lato che vi sono margini affinché il completamento del processo di liberalizzazione possa ancora essere gestito originando valore per il sistema nel suo complesso. Si potrebbe ipotizzare di fissare un contributo per la partecipazione alle procedure concorsuali a carico dei fornitori di energia elettrica (100 euro/Pod) in modo da avere un gettito utilizzabile per contrastare la povertà energetica (incremento del bonus sociale) o per limitare l'impatto sui consumatori finali dei costi derivanti dalla dismissione delle aziende che erogheranno il servizio di tutela sino al 2025. Questo potrebbe generare un gettito *una tantum* stimabile, per i soli clienti domestici, in circa 1,5 miliardi per i clienti elettrici.

Contestualmente, è fondamentale, nell'interesse del consumatore, che il tempo che ci separa dall'avvio del processo di liberalizzazione sia occupato da una intensa campagna di comunicazione, come peraltro prevede la Legge 124/2017. Obiettivo di questa campagna, vale la pena ricordarlo è informare le varie tipologie di consumatori dei cambiamenti attesi, delle modalità con cui essi avverranno, dei loro diritti e dei loro doveri. Ciò non solo al fine di espletare un'incombenza burocratica, ma come effettivo strumento di *empowerment* e di tutela dei consumatori contro comportamenti aggressivi degli operatori e messaggi fuorvianti della politica o di altri *stakeholder* esterni al mercato.

IBL Focus

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.